

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
SEDE LEGALE: VIA G. PORZIO, CENTRO DIREZIONALE, ISOLA F13 - 80143 NAPOLI

---

DISCIPLINARE

Gara d'appalto per l'affidamento triennale dei

SERVIZI ASSICURATIVI  
DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

CODICE C.I.G. **8952052B00**

## 1. PREMESSE

Il presente Disciplinare, allegato al bando di gara di cui, unitamente agli altri allegati richiamati in calce, costituisce parte integrante e sostanziale, contiene:

- le norme integrative al bando relative ai requisiti e alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Consiglio Regionale della Campania (di seguito per brevità, “Consiglio” o “Amministrazione” o “Stazione Appaltante);
- le modalità e i termini di presentazione delle offerte e dei documenti a corredo delle stesse;
- le disposizioni inerenti alla procedura di aggiudicazione dell'appalto;
- gli adempimenti necessari all'aggiudicazione ed alla stipula del contratto di appalto;
- le caratteristiche del servizio, meglio precisate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

L'affidamento avverrà mediante gara d'appalto telematica a procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, c. sss e 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sue modifiche ed integrazioni, (di seguito, per brevità, “Codice dei Contratti” o “Codice”), da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4, lettera b e comma 5 del D.lgs. 50/2016, mediante ribasso per tutti i prezzi unitari delle polizze messe a gara.

I relativi oneri per rischi derivanti da interferenza sono pari a zero non essendo stati individuati e quindi valutati.

L'affidamento in oggetto è stato indetto come previsto dell'art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/16 con Determina a contrarre n. 1105/DGR-S del 26/10/2021.

Si precisa che il servizio oggetto di affidamento non è suddivisibile in lotti in quanto caratterizzato da una specifica omogeneità che non consente di articolare l'appalto in lotti.

La procedura di gara è affidata all'U.D. Amministrazione e Datore di lavoro.

Il contratto con l'impresa aggiudicataria sarà stipulato dalla U.D. Amministrazione e Datore di lavoro ([dg.risorse@pec.cr.campania.it](mailto:dg.risorse@pec.cr.campania.it)) e sarà gestito, con utilizzo di fondi del Bilancio pluriennale del Consiglio Regionale, dalla stessa U.D. Amministrazione e Datore di lavoro.

La documentazione completa è disponibile sul sito internet <http://www.consiglio.regione.campania.it> oppure <http://www.cr.campania.it> al link Avvisi, Bandi e Gare con l'accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara successivamente alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, pertanto, nessuna richiesta di invio dei documenti di gara sarà presa in considerazione.

La sede del Consiglio Regionale della Campania è Napoli [codice NUTS: ITF33]

C.I.G.: **8952052B00**

CPV: **66510000-8 Servizi assicurativi**

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Funzionario sig. Giuseppe Damiano e-mail: [damiano.giu@cr.campania.it](mailto:damiano.giu@cr.campania.it)

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende i seguenti documenti disponibili sul sito internet

<http://www.consiglio.regione.campania.it> oppure <http://www.cr.campania.it> al link Avvisi, Bandi e Gare

- Bando di Gara G.U.U.E.
- D.G.U.E. (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO EX ART. 85 DEL D.LGS. 50/2016)
- Capitolato Speciale d'Appalto
  - ALLEGATO A (POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORI)
  - ALLEGATO B (POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA)
  - ALLEGATO C (POLIZZA INCENDIO - RISCHI VARI)
  - ALLEGATO D (POLIZZA FURTO)
  - ALLEGATO E (POLIZZA GARANZIA SANITARIA)
- Disciplinare di gara
  - ALLEGATO 1 (DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE A CORREDO DELL'OFFERTA)
  - ALLEGATO 2 (OFFERTA ECONOMICA)
  - ALLEGATO 3 (DICHIARAZIONI AI SENSI DELL'ART. 80, COMMA 5 LETTERE F-BIS ED F-TER DEL CODICE)
- Protocollo di legalità stipulato con l'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli

### 2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo [gare.contratti@pec.cr.campania.it](mailto:gare.contratti@pec.cr.campania.it) almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet:

<http://www.consiglio.regione.campania.it> oppure <http://www.cr.campania.it>.

Non verranno presi in considerazione quesiti generici, non pertinenti, caratterizzati da assoluta incertezza sulla provenienza, aventi carattere interpretativo delle norme vigenti.

Le risposte ai chiarimenti/quesiti si intenderanno conosciute e accettate dai concorrenti dal momento della loro pubblicazione sul sito internet:

<http://www.consiglio.regione.campania.it> oppure <http://www.cr.campania.it>

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

### 2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, la denominazione dell'impresa, la sede legale, il codice fiscale/partita IVA e l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC [gare.contratti@pec.cr.campania.it](mailto:gare.contratti@pec.cr.campania.it), e all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante;

diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di problemi di comunicazione è possibile utilizzare il portale telematico.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. *b* e *c* del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

### **3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento triennale per lotto unico dei servizi assicurativi del Consiglio Regionale della Campania ed avrà la durata di 36 mesi a partire dalla data di entrata in vigore delle polizze, per i seguenti rischi: Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro – Incendio e rischi vari - Furto - Infortuni cumulativa per: Consiglieri Regionali, Dirigenti, Dipendenti di ruolo, comandati e Autisti - Garanzia Sanitaria solo per i consiglieri Regionali.

L'appalto verrà aggiudicato all'impresa che avrà formulato l'offerta del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4, lettera *b*) del D.lgs. 50/2016, mediante ribasso dei prezzi unitari delle polizze messe a gara.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l'individuazione del nuovo affidatario ai sensi dell'art. 106 comma 11 del codice.

In tal caso l'Affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Il valore complessivo triennale dell'appalto è stimato presuntivamente in € 501.000,00 (euro cinquecentounomila/00).

L'Impresa dà atto che il corrispettivo dell'appalto remunera, altresì, tutti gli oneri direttamente o indirettamente connessi all'espletamento degli allegati capitolati speciali di polizza.

In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si intendono a totale carico dell'Impresa:

- tutti gli oneri relativi al rispetto della normativa vigente;
- tutti gli altri oneri ed obblighi, indicati come a carico dell'Impresa, nel Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto o in altri allegati contrattuali e, più in generale, ogni altro onere che, anche se non espressamente previsto, è desumibile da norme di legge o di regolamento.

I relativi oneri per rischi derivanti da interferenza sono pari a zero in quanto trattasi di un contratto per la stipula di polizze assicurative.

L'appalto è finanziato con i fondi del bilancio del Consiglio regionale, come specificato nella determina dirigenziale n. 1105/DGR-S del 26/10/2021.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136.

Il Consiglio si riserva di variare le prestazioni contrattuali nei limiti di un quinto del valore dell'appalto calcolato sul prezzo netto di aggiudicazione.

L'appalto relativo all'affidamento triennale dei servizi assicurativi prevede l'offerta inscindibile a Lotto Unico derivante dalla somma dei ribassi sugli importi annuali delle singole sottoelencate polizze così come illustrate nei relativi allegati:

a) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO	base d'asta	€ 50.000,00
b) INFORTUNI CUMULATIVA	base d'asta	€ 47.000,00
c) INCENDIO - RISCHI VARI	base d'asta	€ 27.500,00
d) FURTO	base d'asta	€ 5.500,00
e) GARANZIA SANITARIA	base d'asta	€ 37.000,00

#### PRECISAZIONI

- le offerte devono essere suddivise per singole polizze;
- l'aggiudicazione avverrà per lotto unico;
- sono ammesse solo offerte al ribasso.

Il Consiglio si riserva la facoltà, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, dell'estensione dei servizi assicurativi prestati, in ragione di quei "servizi complementari" non compresi nel contratto iniziale ma successivamente divenuti necessari, previa idonea procedura di negoziazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106 comma 1 lettera b) del D.lgs. 50/2016.

#### 4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a presentare l'offerta i soggetti individuati dall'art. 45 e seguenti del D.lgs. 50/2016.

La Compagnia affidataria può gestire in via diretta i contratti o, in caso di delega ad una agenzia di assicurazione, rilasciare idonea procura all'Agente.

La Compagnia affidataria non si può avvalere della mediazione di un *broker*.

##### 4.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

I partecipanti alla procedura di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016, in particolare i concorrenti non devono trovarsi in ogni caso in nessun'altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi di legge e di non aver avuto l'applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

##### 4.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

L'operatore economico deve possedere ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D.lgs. 50/2016:

- autorizzazione dell'ISVAP ad esercitare l'attività nei rami interessati, rilasciata ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 209/2005 (o documentazione equipollente per le imprese di altro Stato della U.E);
- al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

#### **4.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

I soggetti partecipanti devono possedere i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria:

- nell'anno 2020 una raccolta premi complessiva nei rami danni non inferiore a €. 300.000.000,00 (eurotrecentomilioni,00). Il predetto fatturato trova giustificazione, in considerazione dell'ambito dimensionale nel quale il contratto dovrà essere eseguito, richiedendo livelli di capacità organizzativa e struttura aziendale adeguata;
- un fatturato annuo specifico per servizi nel settore oggetto della gara realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2018-2019-2020) per un importo pari almeno a quello annuale a base di gara.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

#### **4.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

I soggetti partecipanti devono possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:

- espletamento negli ultimi tre anni precedenti la gara di servizi analoghi a quello del presente affidamento attraverso apposita elencazione dei principali servizi effettuati negli ultimi 3 (tre) anni, indicando: gli importi, le date (la durata dell'appalto), i destinatari, pubblici o privati. Dovrà trattarsi di servizi eseguiti con buon esito e senza essere incorsi in alcuna risoluzione anticipata;

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o committenti privati mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente/committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

#### **4.5 RTI O CONSORZI**

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) e in caso di coassicurazione si applicano, oltre alle norme generali, quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.lgs. 50/2016.

Nel dettaglio, relativamente all'art. 47:

- I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere *b)* e *c)*, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione alle gare dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera *c)*, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici vengono sommati in capo al consorzio.

Nel dettaglio, relativamente all'art. 48:

- nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- l'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore. Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario;
- è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere *b)* e *c)* del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale;
- è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere *d)* ed *e)* del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- è vietata l'associazione in partecipazione. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta;
- l'inosservanza dei divieti di cui al precedente punto comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto;
- ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario;
- il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria è ammessa con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma precedente, al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento;
- le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera *f)* del Codice;
- al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo o atto equivalente fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti;

- il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti; ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali;
- salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto;
- salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire;
- è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara;
- sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di coassicurazione, sia in caso di offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, pena l'esclusione dalla gara.

## 5. AVVALIMENTO

Ciascun operatore economico singolo, consorziato o raggruppato può soddisfare il possesso dei requisiti di cui all'art. 83, comma 1 lett. *b*) (capacità economica e finanziaria) e *c*) (capacità tecniche professionali) del D.lgs. 50/2016, con esclusione, in ogni caso, dei requisiti di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84 D.lgs. 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento.

Ai fini di cui sopra, l'operatore economico allega alla domanda di partecipazione:

- una dichiarazione dell'operatore economico attestante la volontà di avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria (fac-simile ALLEGATO DGUE);
- una dichiarazione (fac-simile ALLEGATO DGUE) con la quale l'impresa ausiliaria attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016, il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento nonché di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto.



Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l'art. 89 del D.lgs. 50/2016.

#### **6. SUBAPPALTO**

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice.

In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità (art. 105, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016), fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 50/2016. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

#### **7. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 70,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

#### **8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica.

Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsiasi altra modalità di presentazione.

Per partecipare alla procedura, i soggetti interessati dovranno:

- a) collegarsi al profilo del committente al seguente indirizzo <https://www.eprocurement.cr.campania.it/PortaleAppalti> e, registrarsi al Portale Appalti, attivando la funzione *Registrati* presente nella sezione Bandi di Gara e contratti - *Accesso Area Riservata*;
- b) accedere alla sezione *Accesso Operatori Economici* con le credenziali ottenute in fase di registrazione al Portale di cui al punto precedente;
- c) prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel manuale disponibile sulla piattaforma web *Guida per la presentazione di un'offerta telematica*;
- d) disporre di firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta.

**IL PLICO TELEMATICO PER L'AMMISSIONE ALLA GARA DOVRA' PERVENIRE MEDIANTE  
L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA RAGGIUNGIBILE DAL SITO  
<https://www.eprocurement.cr.campania.it/PortaleAppalti>**

**ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL GIORNO 10 gennaio 2022**

Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione dell'offerta.

La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

- 1) Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- 2) Busta B – OFFERTA ECONOMICA

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica costituirà causa di esclusione.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato, sempre nel termine stabilito.

Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sul sito internet [www.consiglio.regione.campania.it](http://www.consiglio.regione.campania.it) oppure [www.cr.campania.it](http://www.cr.campania.it) al link Avvisi, Bandi e Gare.

La documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

#### **9. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

#### **10. BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La Busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

La domanda di partecipazione, il DGUE e le dichiarazioni integrative relative all'ammissione, devono essere sottoscritte a pena di esclusione con apposizione di firma digitale, rilasciata da un Ente accreditato presso il CNIPA/DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale dal rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso.

In caso di procuratore, occorre indicare gli estremi della procura.

In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta i documenti trasmessi vanno sottoscritti digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta.

Per l'apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro.

Nell'ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: offerta in caso di RTI o coamministratori con firma congiunta), si precisa che l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione.

La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 24, comma 1 lettera b, della Deliberazione Cnipa (ora Agenzia per l'Italia Digitale – ex DigitPa) n. 45/2009, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento.

Alla domanda di partecipazione, al DGUE ed alle dichiarazioni - essendo sottoscritte con firma digitale – non occorre allegare la copia del documento di identità del dichiarante.

Il DGUE, le dichiarazioni e la documentazione da allegare o allegate alla domanda e all'offerta devono essere presentati nel rispetto della disciplina contenuta nel DPR n. 445/00 e nel D.lgs. n. 82/2005 nonché sottoscritte mediante apposizione di valida firma digitale; in caso di difformità alle suddette disposizioni, la dichiarazione/documentazione si intenderà come non prodotta e – se prevista necessariamente a pena di esclusione - determinerà l'esclusione del concorrente.

##### **10.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

La domanda di partecipazione è redatta in lingua italiana o corredata da traduzione giurata, in bollo preferibilmente secondo il modello fac-simile allegato 1.

Per l'assolvimento degli obblighi fiscali il concorrente effettuerà il versamento su mod. F23 collegandosi al sito

**<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/pagamenti/f23/programmadi+compilazione+f23/indice+programma+compilazione+stampa+f23>**

ed inoltrando a questa Stazione Appaltante la relativa attestazione di versamento.

La domanda di partecipazione contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

(nel caso di offerta dal raggruppamento di imprese non ancora costituito)

dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.lgs. n. 50/2016;

(nel caso di offerta dal raggruppamento di imprese già costituito):

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- le parti del servizio che saranno eseguite da ogni impresa concorrente;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.lgs. n. 50/2016.

Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo; nel caso di concorrenti costituiti da imprese in raggruppamento, la dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che ne fa parte.

Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata la relativa procura.

In ogni caso, le modalità di sottoscrizione sono riportate nel dettaglio nel fac-simile allegato 1.

La domanda dovrà contenere dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000 (anch'essa contenuta nel citato modulo), attestante il possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 4 nonché tutti gli altri elementi riportati nel fac-simile allegato 1.

In caso di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, la domanda di partecipazione con annessa dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata ai sensi dell'art. 48, comma 8 del D.lgs. 50/2016.

## **10.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

(Documento di gara unico europeo ex art. 85 del D.lgs. 50/2016)

Il concorrente compila il DGUE - di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche messo a disposizione unitamente al presente Disciplinare tra gli atti gara - secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

- DGUE, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;

- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- originale o copia autentica del contratto di avalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- PASSOE dell'ausiliario;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list*

- dichiarazione dell'ausiliario del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m.14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art.1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

- Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

- Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 10.2 del presente disciplinare (Sez. A-B-C). *(Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice).*

Parte IV – Criteri di selezione

- Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:
  - a. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui punto 4.2 del presente disciplinare;
  - b. la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al punto 4.3 del presente disciplinare;
  - c. la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al punto 4.4 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

- Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del Codice, devono essere rese dal legale rappresentante o suo procuratore, nel DGUE, per ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3 del Codice medesimo (del titolare e del direttore tecnico, se si tratta di imprese individuali; dei soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione e di vigilanza, dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo, del direttore tecnico e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio e, per tutte le società, per ciascuno dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara).

Solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art.80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Inoltre, ai sensi dell'art. 80, comma 5 lettere *f-bis* ed *f-ter* del Codice, il concorrente è tenuto a dichiarare di non aver presentato, nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti, documentazione o dichiarazioni non veritiere e di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.

Il concorrente dovrà allegare una ulteriore dichiarazione utilizzando l'Allegato 3 (relativa solamente all'art. 80, comma 5 lettere *f-bis* ed *f-ter* del Codice), in quanto le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) sopra indicate sono già presenti nella Parte III – Sezione D (Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore).

Analogamente, oltre alla presentazione del DGUE distinto, nel caso di avalimento, subappalto e raggruppamenti, anche i soggetti ausiliari, gli operatori economici raggruppati ed i consorzi debbono compilare e presentare l'Allegato 3 (Dichiarazioni ai sensi dell'art. 80, comma 5 lettere *f-bis* ed *f-ter* del codice).

### **10.3 GARANZIA PROVVISORIA**

L'impresa partecipante, ai sensi dell'art. 93 del Codice dei Contratti, dovrà presentare cauzione provvisoria pari ad euro € 10.020,00 (euro diecimilaventi/00), pari al 2%, (ridotta della metà in



presenza di certificazione di qualità attinente al servizio oggetto del presente affidamento <sup>(1)</sup> del valore contrattuale.

In caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità aziendale.

In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento.

In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione del sistema di qualità aziendale sia posseduta dal consorzio.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

**(1)** L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del



*20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.*

#### **10.4 DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

Il concorrente allega:

- 1) Capitolato speciale d'appalto e Disciplinare di gara, debitamente sottoscritti, con firma leggibile, dal titolare o dal legale rappresentante per presa visione e integrale accettazione.
- 2) PASS-OE rilasciato dal sistema AVCPASS dell'ANAC, così come previsto con Deliberazione n. 111 del 20.12.2012, che rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica, tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi, ed economico-finanziari, effettuata nel rispetto delle modalità indicate all'art. 6 *bis* del codice dei contratti. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.
- 3) Quietanza dell'avvenuto pagamento di euro 70,00 quale somma dovuta all'ANAC per la partecipazione alla gara;
- 4) (per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001), autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78).
- 5) Protocollo di legalità secondo il modello incluso nella documentazione di gara, sottoscritto dal titolare o dal rappresentante legale della società. Nel caso di raggruppamenti, costituiti o costituendi, il documento deve essere prodotto e sottoscritto da ciascun concorrente che costituisce o costituirà il raggruppamento. Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere *b*) e *c*) del Codice, esso deve essere prodotto e sottoscritto dal rappresentante legale del consorzio.

Il Protocollo di Legalità è stato stipulato dalla Regione Campania con l'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli al fine di contrastare e prevenire il fenomeno delle infiltrazioni malavitose negli appalti pubblici.

In base a tale accordo l'Impresa aggiudicataria della gara ha l'obbligo di:

- osservare rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

- comunicare tutti i dati relativi alla società o all'impresa, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
- accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "*Protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli*" presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila Euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura – ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi ai fini dell'esigenza di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del D.lgs. 190/02 – con esclusione a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali. L'Impresa dovrà, inoltre, incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera, delle quali dovrà essere specificata la causale, con l'indicazione, in caso di operazione in accredito, del conto da cui proviene l'introito. In caso di inosservanza parziale o totale di quanto innanzi indicato, senza giustificato motivo, il Consiglio applicherà all'impresa una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;
- avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991. In caso di violazione a tale disposizione, il Consiglio provvederà alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale, e all'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera;

Il Protocollo di Legalità è reperibile sul sito internet [www.consiglio.regione.campania.it](http://www.consiglio.regione.campania.it) oppure [www.cr.campania.it](http://www.cr.campania.it) alla sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti.

Le predette clausole formeranno parte integrante del contratto di appalto da stipularsi con l'impresa aggiudicataria.

Analogamente sarà inserito nel contratto, l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di comunicare all'Amministrazione appaltante ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari. L'impresa che si renderà responsabile della inosservanza di una delle predette clausole sarà considerata di non gradimento per l'Amministrazione che, pertanto, potrà procedere alla rescissione del relativo contratto di appalto.

Il Consiglio Regionale procederà all'automatica e immediata risoluzione del vincolo contrattuale ovvero alla revoca dell'autorizzazione all'eventuale sub contratto, quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto, o all'autorizzazione al sub contratto.

Il Consiglio Regionale non stipulerà il contratto di appalto, né autorizzerà il subappalto e sub contratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, procederà alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'eventuale autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammessi dalla legge, così come previsto dall'art. 91 del D.lgs. 159/2011.

## 11. BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA

Nella Busta “B – Offerta Economica” deve essere contenuto a pena di esclusione:

- Offerta Economica redatta preferibilmente secondo lo schema allegato (fac-simile allegato 2) e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta.

L’offerta economica, in lingua italiana, consiste nell’indicazione della percentuale di ribasso e dell’importo complessivo ribassato, espressi in cifre e in lettere (in caso di incongruenza farà fede quello più favorevole al Consiglio) con due cifre decimali, che il concorrente offre per tutte le polizze oggetto dell’appalto per un totale di €. 167.000,00 (euro centosessantasettemila/00) quale premio annuo complessivo.

Non saranno ammesse offerte parziali, condizionate o in aumento.

L’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente che deve, altresì, vistare ogni eventuale correzione apportata.

In caso di R.T.I. o consorzi ordinari, non ancora costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o consorziate.

## 12. GARANZIA DEFINITIVA *(Solo per l’aggiudicatario)*

L’aggiudicatario dovrà rilasciare, ai sensi dell’art. 103 D.lgs. 50/2016, una cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale, salvo la necessità di aumentare tale percentuale e relativa somma, ai sensi dell’art. 103, comma 1 D.lgs. 50/2016.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell’appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 93, comma 3 D.lgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito.

L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione.

Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga.

Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

### **13. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La prima seduta pubblica avrà luogo alle ore 10:00 del giorno **17 gennaio 2022** presso la sede del Consiglio Regionale sita al Centro Direzionale di Napoli - Isola F8, ottavo piano, stanza n. 5 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.

In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

La seduta può essere seguita come da capitolo 9 del manuale *Guida per la presentazione di un'offerta telematica*.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC all'indirizzo indicato nella documentazione di gara almeno cinque giorni prima della data fissata.

Le PEC, a cura del Responsabile del Procedimento, saranno inviate tramite la piattaforma

**[www.eprocurement.cr.campania.it](http://www.eprocurement.cr.campania.it)**

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC all'indirizzo indicato nella documentazione di gara (punto 2.3 del presente disciplinare) almeno cinque giorni prima della data fissata.

Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, all'apertura dei plichi inviati dai concorrenti e a controllare la documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il Seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

**N.B:** La stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 (*tale prescrizione è valida fino all'istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici*).

#### **14. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA**

L'appalto sarà affidato con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4, lettera b) del D.lgs. 50/2016.

L'offerta del prezzo più basso viene individuata (da parte della Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016, dalla Stazione Appaltante dopo che il seggio di gara ha concluso tutte le operazioni in merito all'apertura della Busta A – Documentazione Amministrativa) dalla somma economica annuale di tutte le polizze, inferiore al prezzo posto a base di gara.

Nel caso di parimerito di due (o più) concorrenti, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

L'offerta economica dovrà essere redatta, preferibilmente, mediante la compilazione del *fac-simile* allegato 2.

Si evidenzia che devono essere rispettate, a pena di esclusione, le seguenti condizioni:

1. Tutte le pagine (anche quelle eventualmente aggiunte) devono essere stampate, numerate consecutivamente.
2. L'offerta economica deve essere firmata digitalmente dal/dai legale/i rappresentante/i della/delle ditta/e partecipante/i alla gara.

#### **15. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA**

Costituiscono causa di immediata esclusione dalla gara per l'affidamento del presente appalto tutte le omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell'osservanza delle disposizioni del bando, per cui non sia utilizzabile il soccorso istruttorio.

#### **16. AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione non equivale all'accettazione dell'offerta dell'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016.

L'offerta presentata resterà vincolante, ai sensi del comma 4 dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016, per i concorrenti fino a 180 (centottanta) giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dall'Amministrazione e comunicate sul sito internet [www.consiglio.regione.campania.it](http://www.consiglio.regione.campania.it) oppure [www.cr.campania.it](http://www.cr.campania.it) al link Avvisi, Bandi e Gare.

##### **16.1 RISERVE sull'aggiudicazione**

- a) l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- b) il Consiglio può liberamente decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.lgs. 50/2016.

## **17. STIPULA DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, si specifica che il contratto sarà stipulato entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data in cui sia divenuta efficace l'aggiudicazione dell'appalto stesso.

Si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

In caso di presentazione di una sola offerta, ai sensi del D.lgs. 50/2016, il contratto verrà stipulato non appena sarà concluso l'iter di verifica di quanto dichiarato in sede di gara.

Entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 216, comma 11 e dall'art. 73, comma 5 D.lgs. 50/2016, deve rimborsare al Consiglio le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del bando, nonché le spese per la pubblicazione per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.

Il contratto prevederà le specifiche penali, in ipotesi di ritardo nell'esecuzione del contratto stesso e/o in caso di suo tempestivo, ma non corretto, adempimento.

### **17.1 SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA**

Se l'affidatario sia impossibilitato a dar corso o a proseguire l'esecuzione del contratto, ovvero il contratto si risolva per rinuncia o decadenza dell'aggiudicatario, per suo inadempimento ovvero per qualsivoglia altra causa allo stesso riconducibile, l'Amministrazione potrà procedere, previa valutazione della convenienza economica, allo scorrimento della graduatoria finale delle offerte, nel senso di poter affidare il servizio al concorrente che segue l'aggiudicatario nella predetta graduatoria, al prezzo di aggiudicazione.

La stazione appaltante, in particolare, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi/forniture.

In questo caso, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

## **18 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI**

L'appalto viene aggiudicato ai sensi dell'art. 94, comma 1 del D.lgs. 50/2016.

È facoltà del Consiglio di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

Tutte le dichiarazioni richieste:

- a. sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'offerente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l'offerente stesso), in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- b. devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;



- c. devono essere sottoscritte dagli offerenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Non sono ammesse offerte parziali.

L'offerta dovrà essere espressa in euro in cifre e lettere; in caso di discordanza tra cifre e lettere prevarrà l'importo più vantaggioso per il Consiglio.

Il diritto di accesso ai documenti di gara, ai sensi della L. 241/90, sarà consentito nei modi e tempi di cui all'art. 53 del D.lgs. 50/2016.

Qualora la richiesta provenga da RTI, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della capogruppo.

Contro le clausole immediatamente lesive contenute nel bando di gara è ammessa impugnazione mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando medesimo.

Contro le clausole non immediatamente lesive l'impugnazione potrà essere effettuata sempre entro il termine massimo di 30 giorni, decorrenti dal ricevimento dell'informativa.

#### **19 INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI CONSIP**

L'Amministrazione, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 1. cc. 1, 3 e 13. L. n. 135/2012, e art. 1. co. 449, periodi I e II. L. 296/2006, procederà, senza alcun indennizzo per i concorrenti, all'annullamento di ufficio in autotutela della procedura di gara, ovvero di non procedere all'aggiudicazione o di non stipulare il contratto, qualora, nel corso della procedura di scelta del contraente, fossero attivate nuove convenzioni stipulate da CONSIP S.p.a., atteso l'obbligo assoluto di adesione previsto nelle su richiamate disposizioni.

#### **20 INFORMATIVA PRIVACY**

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti - sensibili e non sensibili - verranno utilizzati dal Consiglio Regionale della Campania esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento di gara. In relazione a tali dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del D.lgs. 196/2003.

Il mancato conferimento dei dati pregiudica la partecipazione alla procedura di affidamento.

Titolare del trattamento dei dati, per la fase di gara e affidamento, è il Consiglio Regionale della Campania.

#### **21 RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI**

Gli operatori economici interessati potranno formulare richiesta di eventuali chiarimenti inerenti alla presente procedura di gara con nota indirizzata al Consiglio Regionale della Campania, Direzione Generale Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo [gare.contratti@pec.cr.campania.it](mailto:gare.contratti@pec.cr.campania.it)

Tali richieste di chiarimenti dovranno riportare gli estremi della gara (oggetto e CIG) e del richiedente con relativi recapiti (anche telefonici), nonché, puntualmente, le disposizioni di gara cui si riferisce la richiesta medesima.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana e dovranno pervenire entro e non oltre il decimo giorno antecedente la scadenza del termine indicato dal bando di gara per la presentazione delle offerte.

L'Amministrazione, sul proprio sito internet

<http://www.consiglio.regione.campania.it> oppure <http://www.cr.campania.it>

fornirà in forma anonima i chiarimenti dando evidenza dei quesiti pervenuti e delle relative risposte e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura.

Le informazioni pubblicate nel sito del Consiglio hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Il Responsabile del procedimento è il funzionario del Consiglio Regionale, sig. Giuseppe Damiano, tel. 081 - 7783996 a cui gli operatori economici interessati potranno indirizzare, per conoscenza, le richieste di chiarimenti all'indirizzo di posta elettronica [damiano.giu@pec.cr.campania.it](mailto:damiano.giu@pec.cr.campania.it)

## **22 FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia inerente al contratto ove l'Amministrazione fosse attore o convenuto, resta inteso tra le parti la competenza del Foro di Napoli, con rinuncia di qualsiasi altro.